

In data 07 aprile 2022 il consiglio comunale ha approvato due nuovi Regolamenti che consentono l'istituzione e la disciplina del **Canone unico patrimoniale**, come previsto dalla Legge nazionale di Bilancio 2020, in vigore dal 2021.

## COS'È IL CANONE

Il canone unico patrimoniale (Cup) si applica a:

- **occupazione, anche abusiva, delle aree** appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ivrea, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono comprese, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato (l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
- **diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari** mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ivrea, su beni privati nel caso siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- **occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati** Il nuovo Canone patrimoniale per i mercati (Canone mercatale) si applica sia ai mercati settimanali e giornalieri e assorbe il prelievo sui rifiuti prima applicato sui banchi di mercato, semplificando le modalità di pagamento che prima erano sottoposte a doppia imposizione, sia a Cosap che aTari.

## CHI PAGA IL CANONE

Il canone è dovuto :

- **dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.**  
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- **dal titolare dell'autorizzazione pubblicitaria/dichiarante** (se previsto). Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato. Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

## PROCEDIMENTO

E' necessario richiedere ed ottenere la concessione per l'occupazione di suolo e/o l'autorizzazione/dichiarazione per l'esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione e pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occupazione ; chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione

## QUANDO SI PAGA

**Il canone deve essere pagato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, concessione e dichiarazione, nei casi previsti.**

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione , autorizzazione o dichiarazione , il canone, calcolato dall'ufficio Canone Unico Patrimoniale del Servizio tributi, è trasmesso telematicamente al contribuente.

Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti** il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee** di durata inferiore all'anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un ' unica soluzione contestualmente **al rilascio dell'atto** di concessione, di autorizzazione e dichiarazione nei casi previsti.

I contribuenti che, entro la scadenza , non hanno pagato il canone o che hanno effettuato un parziale o tardivo versamento, possono regolarizzare spontaneamente la loro posizione (si veda paragrafo successivo "Regolarizzazione spontanea").

## **QUANTO SI PAGA**

Le tariffe si distinguono in:

- tariffa giornaliera per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie temporanee. Per occupazioni/esposizioni temporanee si intendono quelle aventi durata inferiore all'anno solare;
- tariffa annuale per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie permanenti. Per occupazioni permanenti si intendono quelle effettuate 24 ore su 24 e aventi durata pari o superiore ad un anno solare.

Per esposizioni pubblicitarie permanenti si intendono le esposizioni di mezzi pubblicitari (es. insegne, vetrofanie, targhe e simili relative ad attività imprenditoriali, commerciali, artistiche e professionali) aventi durata pari o superiore ad un anno solare.

**Le tariffe per l'anno 2023** sono state deliberate con delibera n. 60 del 23.02.2023 e n. 213 del 08.06.2023

Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune di Ivrea sono state classificate in quattro categorie, secondo l'elenco contenuto **nell'allegato A del Regolamento Cup.**

Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.

Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite dalla Giunta Comunale.

Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

## RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Per le riduzioni e le agevolazioni applicate per l'occupazione di suolo pubblico, si veda l'art. 39 del Regolamento Cup, per le riduzioni per i messaggi pubblicitari si veda l'art. 45 del regolamento Cup. Per le esenzioni applicate per l'occupazione di suolo pubblico, si veda l'art. 40 del Regolamento Cup, per le esenzioni per i messaggi pubblicitari si veda l'art. 45 del regolamento Cup.

## CANONE MERCATALE

Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio.

1. Le **occupazioni permanenti** sono soggette al pagamento del canone per anno solare. Per le occupazioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo numero di giorni di occupazione. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Le **occupazioni temporanee** sono soggette al pagamento di un canone che dipende dall'effettiva durata:
  - o se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera. L'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente, in ragione della superficie occupata;
  - o se il mercato ha durata giornaliera superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera. Il canone per le occupazioni mercatali temporanee comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sulla tariffa base.

Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, realizzate da commercianti ambulanti senza posteggio fisso (detti "spuntisti"), il canone è dovuto in base alla tariffa prevista per il mercato nel quale si realizza l'occupazione, maggiorata del 25% e ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti.

Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma digitale PagoPA., di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 200.,

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in massimo cinque rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il giorno 30 del mese antecedente la data di inizio della concessione; per le somme

dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il medesimo termine per ogni anno; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il giorno 30 di ogni bimestre successivo.

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31.03; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31/05, 31/07 e 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.